



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Gratuito patrocinio: costa meno l'avvocato che dichiarare il reddito sbagliato**

Autore: Redazione | 30/06/2014



***Reclusione e multa anche se l'infedele dichiarazione dei dati reddituali è frutto di un errore sulle annualità dei redditi percepiti.***

Farsi pagare l'avvocato dallo Stato può, a volte, costare molto più caro che pagarlo da sé. Secondo, infatti, una recente sentenza della Cassazione **[1]**, chi attesta un **reddito falso** nell'istanza di ammissione al **patrocinio a spese dello Stato**, proprio per ottenere il suddetto beneficio, pur non avendone i requisiti, può essere condannato a un anno di **reclusione** e a 400 euro di multa.

Il fatto che l'istanza rechi la **sottoscrizione** dell'avvocato non vale a dimostrare la buona fede del cliente o quantomeno l'assenza di suo dolo. Infatti, con la firma, il richiedente assume la paternità dell'istanza. Del resto, l'attestazione delle condizioni reddituali forma oggetto di una **dichiarazione sostitutiva di certificazione** da parte dell'interessato **[2]**.

Non ci si può salvare dalle gravi sanzioni neanche dichiarando che l'inesatta indicazione è solo frutto di un **errore sull'annualità** della dichiarazione dei redditi (ossia sulla temporalità della dichiarazione idonea a permettere l'ammissione al gratuito patrocinio). In altre parole, non ci si può richiamare a un semplice errore di calcolo per scongiurare il rischio di una **condanna penale**.

Sulla temporalità del reddito da dichiarare la norma parla chiaro: un errore in tal senso non scusa, né valgono **mutamenti di reddito successivi**. Anzi... **[3]** Se anche i redditi successivi hanno avuto dei **peggioramenti** qualitativi che fanno rientrare il contribuente nei limiti della norma, la mancata dichiarazione dei redditi previsti per l'anno precedente fa comunque scattare il delitto **[4]**.

Insomma, perché ci sia il rischio di un'azione penale sono sufficienti sia le **false indicazioni**, ma anche le **omissioni parziali dei dati** riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato **[5]**.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 27969/14 del 27.06.2014. **[2]** Ai sensi dell'art 46 d.p.r. n 45/2000. **[3]** Cass., sent. n 7710/2010; Cass. sent. n. 34456/2011. **[4]** Art 95, d.p.r. n. 115/1992. **[5]** Cass., S.U. sent. n. 6591/2009. *Autore immagine: 123rf com*